

COMUNE DI GERENZAGO

(PROVINCIA DI PAVIA)

CONVENZIONE per la gestione della scuola materna

L'anno duemilasette addì del mese nell'Ufficio del Comune di Gerenzago (PV)

TRA

Il Comune di Gerenzago, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Alessandro Perversi, domiciliato per la carica presso il palazzo Municipale, via XXV Aprile n. 17, Gerenzago (PV),

E

La Scuola Materna Parrocchiale, nella persona del Reverendo Don Angelo Pisati, Legale rappresentante della Scuola Materna Paritaria Parrocchiale sita in via De Gasperi, n. 28, Gerenzago (PV), aderente alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne con sede Provinciale in Pavia

VISTA

l'importanza del Servizio di Scuola Materna per la popolazione;

CONSIDERATO

Che per quest'Amministrazione Comunale deve essere mantenuto il Servizio in parola, allo scopo di realizzare un trattamento il più possibile paritario per le famiglie, utenti di tale servizio;

VISTO CHE LA SCUOLA MATERNA

- Risponde al principio del pluralismo istituzionale e di proposte educative sancite dalla costituzione;
- Ha finalità di servizio senza scopo di lucro;
- Funziona con l'autorizzazione e la vigilanza delle autorità scolastiche competenti;
- Che il servizio fornito è di pubblica utilità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 CONDIZIONI E FINALITÀ' DELLA CONVENZIONE

Quanto precede fa parte integrante e contestuale alla presente convenzione

ART. 2
SEDE E STRUTTURA DELLA SCUOLA

Per l'attività didattica della Scuola Materna il Comune di Gerenzago è proprietario della struttura scolastica situata in Via De Gasperi costituita dai seguenti locali e spazi all'aperto:

numero due aule, un salone per attività ludiche, un refettorio, un locale cucina, un ufficio, uno spogliatoio per insegnanti, bagni per il personale adulto e bagni per gli utenti del servizio, ampio giardino alberato e protetto funzionali all'attività educativa e rispondenti ai requisiti imposti dalla normativa nazionale in materia di sicurezza, igiene e sanità.

La scuola è dimensionata per 40 alunni.

ART. 3
ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Gerenzago cede in comodato d'uso gratuito la struttura sita in Gerenzago, Via De Gasperi (come descritta all'art. 2 della presente convenzione).

Sono a carico del Comune di Gerenzago:

gli oneri per la realizzazione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'edificio scuola materna e del giardino.

Il pagamento delle utenze gas, illuminazione, acqua, raccolta e smaltimento RSU.

La fornitura dei mobili e di tutto quanto necessario per il buon funzionamento della struttura.

ART. 4
ONERI A CARICO DELLA PARROCCHIA

Sono a carico della Parrocchia:

acquisto del materiale didattico e ludico necessario al buon funzionamento della scuola;

assunzione del personale docente e non docente;

attuazione degli indirizzi educativi, dell'organizzazione, del funzionamento determinati dal regolamento interno della Scuola in osservanza della dottrina cattolica, nel rispetto della Legge 18 marzo 1968 n. 444 e degli orientamenti didattici vigenti, della normativa nazionale, regionale e comunale.

Per eventuali opere edilizie di ampliamento, di restaurazione e di miglioria, nonché per le attrezzature scolastiche di nuovo acquisto, l'Ente Gestore dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. L'Ente Gestore su richiesta della Commissione Paritetica potrà chiedere al Comune collaborazione per l'adeguamento delle strutture secondo gli aggiornamenti richiesti annualmente dall'A.S.L. relativi all'adeguamento igienico sanitario e funzionale delle strutture. Il Comune potrà erogare un contributo a fronte degli interventi richiesti e secondo la disponibilità dei fondi a disposizione.

ART. 5
SERVIZIO PUBBLICO DELLA SCUOLA

La scuola accoglie indistintamente tutti i bambini, di ambo i sessi, in età di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti, con precedenza ai residenti.

ART. 6
BAMBINI ISCRITTI PER SEZIONE

Il numero di bambini da iscrivere in ogni sezione deve rispettare i limiti posti dalle normative vigenti come stabilito dall'autorità competente.

Art. 7
CALENDARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA

La scuola è tenuta all'osservanza del calendario e dell'orario scolastico stabilito dall'autorità scolastica competente, salva la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni.

Art. 8
PERSONALE DELLA SCUOLA

Il personale della scuola, insegnante ed ausiliario, è assunto e dipende ad ogni effetto dall'Ente Gestore, che applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della F.I.S.M.

Art. 9
ORGANI DI PARTECIPAZIONE

La scuola si impegna a costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale.

Art. 10
QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

Le quote a carico delle famiglie, proposte dalla Commissione Paritetica in relazione alla misura del contributo comunale, sono stabilite d'intesa tra la Scuola Materna ed il Comune.

Art. 11
CONTRIBUTO ANNUO COMUNALE

Il Comune corrisponde all'Ente Gestore della Scuola Materna un contributo annuo massimo pari a € 18.600,00, solo ed esclusivamente, previa presentazione del bilancio di gestione e della debita documentazione di tutte le spese sostenute.

Potrà essere aggiornato annualmente ed incrementato tenendo conto del tasso d'inflazione programmato e delle eventuali ulteriori spese preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale e debitamente documentate, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

Il versamento del contributo all'Ente sarà fatto in tre rate di € 5.500,00 ciascuna da pagare entro il 30 novembre, il 31 gennaio e il 30 aprile. L'eventuale saldo sarà pagato a presentazione del rendiconto.

Il contributo Regionale previsto dalla L.R. 6.8.1996 n. 61 e s.m.i. è aggiuntivo al contributo comunale di cui alla presente convenzione.

Detto contributo verrà erogato sull'effettiva realizzazione di quanto sopra.

Art. 12
COMMISSIONE PARITETICA

Allo scopo di mantenere un proficuo rapporto tra Ente Gestore della Scuola Materna e Amministrazione Comunale, oltre a verificare gli adempimenti economici previsti dalla convenzione, viene istituita una commissione di cui fanno parte:

- Il Sindaco o l'Assessore delegato
- nr. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale (uno nominato dalla maggioranza e uno dalla minoranza)
- nr. 1 rappresentante dell'Ente Gestore
- nr. 2 rappresentanti dei genitori

Alla Commissione compete l'esame del rendiconto di cui alla lettera c) n. 8 della legge Regionale n. 61/96 e s.m.i., il controllo sull'applicazione della convenzione e lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuola eventualmente esistenti nel Comune.

Art. 13
GESTIONE DELLA SCUOLA

Annualmente l'Ente Gestore della Scuola Materna deve presentare, alla Commissione Paritetica, entro il mese di giugno copia del Bilancio di Previsione dell'anno a venire ed entro il mese di settembre copia del Bilancio Consuntivo del trascorso anno scolastico.

Art. 14
VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno di approvazione ed è rinnovabile con provvedimento deliberativo alla scadenza.

Le parti possono recedere dalla convenzione mediante preavviso di tre mesi dalla scadenza.

L'istituzione di sezioni di scuola materna statale rappresenterà causa di scioglimento della presente convenzione.

Il contratto si intende stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 10.01.1923 nr. 2440, sottoponendo il medesimo a registrazione in caso d'uso, ai sensi del disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26.10.1972 nr. 634 applicando l'imposta di registro in misura prevista.

La presente convenzione consta di nr. 5 fogli di carta del quale si dà lettura alle parti trovandolo conforme alla loro volontà, l'approvano e lo sottoscrivono.

IL SINDACO

per l' ENTE GESTORE

.....

.....

Comune di Gerenzano